



TRIBUNALE DI RIMINI

n. 705/2009 RG

CRON. 3626

Il Giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva assunta il 27.8.2009 nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc promosso da Laze Majlinda nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La ricorrente, nata in Albania il 7.5.1962 ed in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana, già dipendente della Ausl di Rimini con contratto di lavoro a tempo determinato, ha chiesto in via d'urgenza, stante il carattere discriminatorio della sua esclusione, di ordinare alla medesima Ausl di Rimini di procedere alla sua immediata assunzione con contratto a tempo indeterminato nell'ambito della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 5 operatori socio sanitari di cui al bando di concorso pubblicato sul BUR n. 55 del 2.4.2008 (doc. 1).

La Ausl resistente si è costituita in giudizio, depositando memoria con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per l'insussistenza degli asseriti vizi di legittimità nel suo operato.

La ricorrente ha rappresentato che, in base alla delibera di approvazione della graduatoria, ella si era classificata al 7° posto, in posizione utile per l'assunzione, stante il fatto che la programmazione di assunzione era stata estesa a n. 74 posti vacanti di operatore socio sanitario con delibera n. 168 del 17.4.2009; la Ausl di Rimini, tuttavia, non aveva proceduto alla sua assunzione in quanto, dapprima, le aveva richiesto di presentare entro il 10.7.2009, copia del verbale di giuramento di cui all'art. 10 della legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), quindi, le aveva comunicato con raccomandata del 23.7.2009 di non poter procedere alla sua assunzione, per carenza del requisito della cittadinanza italiana.

Vi è il *fumus boni iuris* della pretesa azionata.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di quanto oggetto di domanda da parte di Laze Majlinda, dal momento che la ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 43 e 44 del T.U. n. 286/1998 che espressamente attribuisce al tribunale ordinario il potere di provvedere con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda diretta a rimuovere gli effetti della

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi determinata da un comportamento di un privato o della pubblica amministrazione (Appello Firenze 2 luglio 2002: "è sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 44 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 da un cittadino extracomunitario nei confronti di una azienda ospedaliera pubblica per l'accertamento del comportamento discriminatorio dalla stessa tenuto con la mancata ammissione alla procedura concorsuale per l'assunzione, a causa del mancato possesso del requisito della cittadinanza italiana").

Del pari, trattandosi di azione promossa a tutela di un diritto soggettivo perfetto, non vi è difetto di integrazione del contraddittorio per non avere la ricorrente notificato il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, tra quelli che la seguono in graduatoria.

Nel merito, è pacifico che la ricorrente lamenta l'esclusione dalla graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di operatori socio sanitari con contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte del fatto che ella già svolgeva la stessa attività alle dipendenze della medesima Ausl di Rimini con contratto di lavoro, però, a tempo determinato, prorogato nelle more della presente procedura per ulteriori due anni.

Il diritto della ricorrente, ancorché il quadro normativo di riferimento possa sembrare complesso (cfr. ordin. App. Firenze 21.12.2005, n. 415), trae fondamento nel disposto dell'art. 43 del T.U. sugli stranieri (n. 286/98) per il quale compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero (comunitario od extracomunitario che sia, appunto "straniero")

L'accesso all'occupazione deve dunque essere garantito allo stesso modo al cittadino italiano e allo straniero anche nei posti di lavoro all'interno della pubblica amministrazione, salvo che - circostanza che non ricorre nel caso di specie - l'attività lavorativa che verrà posta in essere non comporti esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero attenga alla tutela di interessi nazionali (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001).

La qualifica di operatore socio sanitario non rientra, infine, tra quelle per le quali sia imprescindibile il requisito della cittadinanza italiana (DPCM 7.2.1994 n. 171), né, come detto, comporta l'esercizio di pubblici poteri (la ricorrente già svolgeva le stesse mansioni con contratto di lavoro a tempo determinato).

Quanto al *periculum in mora*, lo stesso deve ritenersi sussistente per il fatto che la ricorrente ha ottenuto la proroga per due anni del contratto di lavoro a tempo determinato e non è certo che l'intero

giudizio di merito possa concludersi entro detto termine, con il rischio dunque che la stessa rimanga nelle more priva di attività lavorativa.

La domanda deve pertanto essere accolta: le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


- in accoglimento del ricorso proposto da Laze Majlinda ordina alla Ausl di Rimini di procedere alla immediata assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operatore socio sanitario;

- condanna la AUSL di Rimini al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 600,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre rimb. sp. gen., iva e cpa come per legge.

Si comunichi.



Rimini, 26 ottobre 2009

IL CANCELLIERE « Cf »  
(Susanna Ceccolini)



Il Giudice del lavoro

Dott. Andrea Piersantelli



P.P.C.  
